

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/09/1994

Articolo 1: Iniziativa.

Articolo 2: Oggetto ed esclusioni.

Articolo 3: Richiesta di referendum.

Articolo 4: Ammissibilità e Commissione Tecnica.

Articolo 5: Revoca del referendum.

Articolo 6: Effetti del referendum.

Articolo 7: Promozione di referendum da parte di consiglieri comunali.

Articolo 8: Promozione del referendum da parte di elettori.

Articolo 9: Esame di ammissibilità.

Articolo 10: Verbale di ammissibilità.

Articolo 11: Raccolta delle firme.

Articolo 12: Richiesta di referendum e autenticazione delle firme.

Articolo 13: Deposito firme dei sottoscrittori.

Articolo 14: Verifica regolarità.

Articolo 15: Indizione del referendum.

Articolo 16: Concentrazione di istanze referendarie.

Articolo 17: Periodi di sospensione del referendum.

Articoli 18: Disciplina della votazione.

Articolo 19: Certificati elettorali.

Articolo 20: Ufficio di sezione.

Articolo 21: Nomina e sostituzione del Presidente di seggio.

Articolo 22: Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Articolo 23: Rappresentanti di partiti, gruppi politici o promotori di referendum.

Articolo 24: Dotazione degli Uffici elettorali di sezione.

Articolo 25: Operazioni di voto.

Articolo 26: Operazioni di scrutinio.

Articolo 27: Proclamazione dei risultati.

Articolo 28: Reclami.

Articolo 29: Poteri di polizia.

Articolo 30: Disposizioni applicabili.

Articolo 31: Spese.

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 1

Iniziativa

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessati l'intera collettività locale, da proporsi e tenersi con le modalità e i termini di cui all'art. 86 dello Statuto e del presente regolamento.

Articolo 2

Oggetto ed esclusioni

1. Il referendum consultivo potrà essere indotto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Tributi, tariffe e bilancio;
 - c) Espropriazione per pubblica utilità;
 - d) Designazioni e nomine;
 - e) Argomenti sottoposti a referendum nell'ultimo triennio.

Articolo 3

Richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario comunale, che ne rilascia la ricevuta.
2. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza, onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
3. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per una più appropriata formulazione del quesito referendario.

Articolo 4

Ammissibilità e Commissione Tecnica

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta dal Segretario Comunale che la presiede, dal responsabile dell'ufficio elettorale che assume anche le funzioni di segretario e dal responsabile del servizio cui inserisce il quesito referendario.

Articolo 5

Revoca del referendum

1. Il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica, può revocare il referendum già indetto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 86 – comma 7 – dello Statuto.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Articolo 6

Effetti del referendum

1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza degli aventi a diritto al voto, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del competente organo entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato.
2. Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con motivata deliberazione.

Articolo 7

Promozione di referendum da parte di consiglieri comunali

1. Qualora la richiesta prevista dall'art. 3 sia effettuata dalla maggioranza dei consiglieri comunali assegnati, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario comunale che attesta al tempo stesso che essi son consiglieri in carica.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano la proposta presso il Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale dà atto dell'avvenuto deposito della richiesta mediante verbale, nel quale va specificato il giorno e l'ora della consegna e il nominativo dei tre delegati.

Articolo 8

Promozione del referendum da parte di elettori

1. Al fine di raccogliere le firme del 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore a 10, devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario comunale, che ne dà atto con verbale specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina di tre delegati.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

Articolo 9

Esame di ammissibilità

1. La Commissione Tecnica decide, con proprio verbale, sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) Ammissibilità;
 - b) Riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - c) Verifica sulla regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito.
4. La commissione contesta, entro il termine di cui al comma 1, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro 5 giorni, la commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette.
5. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare alla commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione.
6. La Commissione Tecnica si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta entro cinque giorni dalla sanatoria delle irregolarità.

Articolo 10

Verbale di ammissibilità

1. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco.

2. L'ammissibilità della richiesta deve inoltre essere notificata, entro cinque giorni, ai delegati rispettivamente dei consiglieri richiedenti ovvero dei promotori.

Articolo 11

Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con bene evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.
3. Il Segretario comunale o il funzionario da questi delegato appone sui fogli il bollo d'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro cinque giorni dalla presentazione.

Articolo 12

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'art. precedente.
2. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscritto.
3. Le firme stesse debbono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21/03/1990 n. 53. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della Legge 4/01/1968, n. 15.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
5. Il Segretario comunale adotta le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità, secondo orari dallo stesso determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
6. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Articolo 13

Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 11 ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
3. Il verbale è redatto in duplice originale, con sottoscrizione dei presentatori e del segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Articolo 14

Verifica regolarità

1. La Commissione Tecnica entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sull'ammissibilità del referendum.

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Articolo 15 Indizione del referendum

1. Ricevuta la comunicazione da parte della Commissione Tecnica della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Sindaco, con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum fissando data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.
2. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Sindaco fino al 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 ottobre e il 30 novembre.
3. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
4. L'ordinanza è pubblicata all'albo pretorio. Della stessa dovrà inoltre darsi notizia mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.
5. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 16 Concentrazione di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica e i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Articolo 17 Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

Articolo 18 Discipline della votazione

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno fissato per la consultazione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dal Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Articolo 19

Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Articolo 20

Ufficio di sezione

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro segretario.
2. L'ufficio di presidente e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.
3. Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di forze politiche o dei promotori del referendum, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.
4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

Articolo 21

Nomina e sostituzione del Presidente di seggio

1. Entro il 30° giorno antecedente quello della consultazione la Commissione Elettorale procede alla nomina del Presidente di seggio mediante sorteggio dall'"Albo delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di Presidente di seggio" tenuto dal Comune.
2. Qualora il designato a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Sindaco, il quale provvede alla sua sostituzione mediante sorteggio dall'Albo di cui al comma precedente o, in mancanza di soggetti disponibili, dalle liste elettorali comunali fra le persone aventi i requisiti per l'incarico.
3. Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
4. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, il vicepresidente provvede a reintegrare l'Ufficio di sezione con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo seguente.

Articolo 22

Nomina e sostituzione degli scrutatori

1. La designazione e la nomina degli scrutatori avverrà con le modalità previste dalla Legge 8/3/89 n. 95 smi.
2. Quando uno o più scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, oppure quando ne sia mancata la nomina, il presidente di seggio provvede alla loro sostituzione chiamando, alternativamente, il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di partiti, di gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale o dei promotori del referendum, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Testo Unico 30/3/57 n. 361 smi.

Articolo 23

Rappresentanti di partiti, gruppi politici o promotori di referendum

1. Ognuno dei partiti, dei gruppi politici rappresentanti in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum può designare un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi al segretario comunale entro il 2° giorno antecedente quello della consultazione.
3. I rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali. Essi possono far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Articolo 24

Dotazione degli uffici elettorali di sezione

1. Il Comune cura la fornitura e la consegna al presidente di sezione del seguente materiale:
 - a) pacco delle schede di votazione, debitamente sigillato;
 - b) bollo della sezione, predisposto dal Comune;
 - c) lista degli elettori della sezione;
 - d) estratto o copia della predetta lista, da affiggere nella sala delle elezioni, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
 - e) estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
 - f) atti di designazione dei rappresentanti nei seggi;
 - g) urna destinata a contenere le schede votate;
 - h) scatola per la conservazione delle schede autenticate;
 - i) pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
 - l) matite copiative per il voto;
 - m) pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.
2. Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale, un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al Sindaco o al suo delegato.

Articolo 25

Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune tramite tipografia di fiducia.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore nove, dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione, nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.
6. Se all'ora fissata per la chiusura della votazione sono ancora presenti nei locali del seggio elettori che non abbiano votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati. Il presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione.

Articolo 26

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Articolo 27

Proclamazione dei risultati

1. La Commissione Tecnica, appena pervenuti i verbali di scrutinio e i relativi allegati da tutte le sezioni elettorali del Comune, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto e del numero dei votanti e all'esame ed eventuale convalida dei voti contestati. Effettua, quindi, la somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum e proclama il risultato finale della consultazione.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio elettorale comunale e l'altro viene inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, al Sindaco.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale.

Articolo 28

Reclami

1. Chiunque può presentare proteste o reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio. Gli stessi, da redigersi in forma scritta, devono pervenire alla Commissione Tecnica entro 24 ore dalla chiusura della votazione.
2. La Commissione Tecnica, entro dieci giorni dal ricevimento, decide, in via definitiva sui ricorsi avanzati e partecipa tale decisione ai presentatori mediante lettera scritta entro i successivi dieci giorni.
3. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio elettorale comunale e l'altro viene inviato, con tutta la documentazione, al Sindaco.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 Poteri di polizia

1. Il presidente di seggio è investito dei poteri di polizia dell'adunanza, ai sensi dell'art. 44 della Legge 30/03/57, n. 361 e smi.
2. La sicurezza esterna dell'edificio in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione spetta al Sindaco, il quale assicura, anche mediante la Polizia Municipale e la forza pubblica, il regolare svolgimento della consultazione garantendo il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e impedendo gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
3. Gli agenti di polizia sono tenuti ad ottemperare alle richieste fatte dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione intese a garantire il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Articolo 30 Disposizioni applicabili

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si osservano, se compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n.361, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.
3. In particolare per:
 - a) la convocazione dei comizi elettorali;
 - b) l'organizzazione dei seggi elettorali;
 - c) le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - d) le modalità di restituzione dello stesso;
 - e) la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - f) la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
 - g) la propaganda referendaria.

Articolo 29 Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti asl referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.